

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

13^a COMMISSIONE61^o RESOCONTO STEN. (1^o ottobre 1991)

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e

D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 9, 10 e *passim*
 ANDREINI (Com.-PDS) 11, 12, 15 e *passim*
 ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 9, 10, 11 e *passim*
 BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 9, 11, 12 e *passim*
 BOSCO (DC) 12, 14, 16 e *passim*
 CUTRERA (PSI) 10, 15, 16 e *passim*
 DUJANY (Misto-ADP) 9, 12, 23
 FABRIS (DC), *relatore alla Commissione* 13, 16, 17 e *passim*
 GOLFARI (DC) 12, 13, 14 e *passim*
 INNAMORATO (PSI) 13, 18, 30
 MONTRESORI (DC) 25
 PIERRI (PSI) 10
 RUBNER (Misto-SVP) 11, 18, 32 e *passim*
 TORNATI (Com.-PDS) 10, 14, 18 e *passim*
 TRIPODI (Rifond. Com.) 11, 12, 14 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del

senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza», d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione sospesa al termine della seduta pomeridiana odierna.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonchè l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Su tale articolo restano da esaminare i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente».

11.7 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ente parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Regioni e le province autonome».

11.1 DUJANY, RUBNER

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «disciplina in particolare» con le seguenti: «può disciplinare in particolare».

11.8 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, nell'alea, sostituire le parole: «In particolare sono vietati» con le seguenti: «Possono inoltre essere vietate tutte le attività previste dal regolamento del parco con particolare riferimento».

11.10 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la cattura, l'uccisione».

11.2 PAGANI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

11.3 PAGANI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le modificazioni del regime delle acque che contrastano con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

11.22 TORNATI

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: «pubblicitarie», aggiungere le seguenti: «al di fuori dei centri urbani».

11.12 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non autorizzati».

11.4 PAGANI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al di fuori delle residenze o dei centri urbani».

11.14 ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, GIUSTINELLI,
SCARDAONI, PETRARA

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

11.5 PAGANI

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La legge sulla disciplina del volo in zone di montagna definisce le caratteristiche del divieto».

11.9 GOLFARI, MONTRESORI

All'emendamento 11.16, nuovo testo, nell'alea, aggiungere, dopo le parole: «Sostituire il» le seguenti: «primo periodo del».

11.16/3 BOATO

All'emendamento 11.16, dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e), f), g) ed h)».

11.16/2 ANDREINI

All'emendamento 11.16, sostituire le parole: «la caccia» con le seguenti: «la lettera a) del comma 3».

11.16/1 BOATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco».

11.16 (Nuovo testo) GOLFARI, MONTRESORI

All'emendamento 11.17, sostituire la parola: «. Prevede» con le seguenti: «. Può prevedere».

11.17/1 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI,
NESPOLO, PETRARA

Al comma 4 sostituire la parola: «, prevedendo» con le seguenti: «. Prevede altresì».

11.17 TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI,
NESPOLO, PETRARA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso».

11.6

PAGANI

Al comma 5, dopo le parole: «collettività locali» aggiungere le seguenti: «che sono esercitati secondo le consuetudini locali».

11.20

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «sono liquidati» con le seguenti: «possono essere liquidati».

11.21

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «a statuto speciale».

11.19

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate» con le seguenti: «sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con le Regioni e le province autonome».

11.19 (Nuovo testo)

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,
GIUSTINELLI, PETRARA

Ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo devono ancora esprimere il proprio parere su alcuni emendamenti, a partire dall'emendamento 11.16/3.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, affinché la situazione sia chiara prima di procedere al voto, voglio ricordare che il senatore Golfari ha fatto presente che l'emendamento 11,16, nel nuovo testo, potrebbe utilmente terminare alle parole: «accertati dall'Ente parco». In relazione a questa dichiarazione, cui non ha fatto seguito alcuna formalizzazione da parte dell'interessato, il senatore Boato ha apprezzabilmente proposto un sub-emendamento concernente le parole iniziali dell'emendamento per cui, invece di sostituire l'intero comma 4, si tratterebbe di sostituire soltanto la prima parte dello stesso: subentrerebbe così la prima parte del testo dell'emendamento 11.16 alla prima parte del comma 4 del testo in esame.

Con questo chiarimento, il relatore esprime parere favorevole sia sull'emendamento 11.16/3 che sull'emendamento 11.16.

ANGELINI, *sottosegretario di stato per l'ambiente*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 11.16 (nuovo testo), laddove sub-emendato nel senso indicato testè dal relatore. Il mio orientamento era di invitare in qualche modo i presentatori a ridurre l'emendamento alla prima parte: sono quindi favorevole all'emendamento 11.16, a condizione però che esso venga modificato come proposto dall'emendamento 11.16/3. Altrimenti, esprimo parere contrario.

BOATO. La soluzione ipotizzata per il comma 4, coordinata con la competenza del Ministro per l'ambiente ad approvare alla fine il regolamento (come prevede il comma 6), nulla pregiudica della questione di cui all'emendamento 11.7; nulla infatti vieta che il Ministero invii a tutti gli Enti parco uno schema tipo, anche al di là del fatto che sia previsto o meno nella legge.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.7 è assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, sul quale ricordo che è stato già espresso il parere negativo dal relatore e dal rappresentante del Governo.

DUJANY. Signor Presidente, vorrei chiedere un'ulteriore riflessione, se possibile, su questo tema, perchè non mi pare che vi sia stata un'attenzione sufficiente alla fase di preparazione del regolamento attraverso una collaborazione tra enti locali e Ente parco. Parlo per esperienza, perchè nel Parco del Gran Paradiso tale problema ha creato delle tensioni che sono durate decenni e che ancora proseguono. Tali tensioni non servono a nessuno, perchè tutti hanno interesse a mantenere il Parco. Tanto vale allora che sia prevista una collaborazione nella fase della preparazione del regolamento tra le Regioni, o se preferite tra gli enti locali, e l'Ente parco.

Chiedo quindi che sia possibile prevedere per la fase preparatoria una situazione di collaborazione tra le amministrazioni locali e l'Ente parco, in modo che le questioni vengano sviscerate insieme, che ci sia un reale confronto.

BOATO. Signor Presidente, mi asterrò su questo emendamento del senatore Dujany per il fatto che il problema da lui posto, peraltro reale, è già risolto dal comma 6, laddove si dice «d'intesa con le regioni».

DUJANY. A pacchetto fatto!

BOATO. Io mi voglio orientare verso una riflessione serena sui problemi. Voglio sottolineare che in genere il senatore Dujany vota a favore del Governo, mentre io voto contro!

Su questo emendamento mi astengo perchè il problema è già risolto attraverso la prevista «intesa» (e non soltanto un parere) con le Regioni, prevista dal comma 6 dell'articolo 11. Dico ciò senza alcuna intenzione polemica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Dujany.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, su questo emendamento avevamo concordato con il senatore Cutrera la sua disponibilità a ritirarlo, se fosse stato chiaro che il regolamento veniva in qualche modo messo in connessione con il piano del parco e il piano pluriennale. In questo senso, vorrei suggerire una riformulazione dell'emendamento, nel senso che proporrei di aggiungere, dopo le parole: «il regolamento del parco» le altre: «nel rispetto delle previsioni del piano del parco».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il sottosegretario Angelini ha avanzato una proposta di riformulazione dell'emendamento 11.8 presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori. Pertanto, vorrei chiedere il parere dei presentatori su tale proposta.

PIERRI. Alla luce delle considerazioni del Sottosegretario, preferirei ritirare l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi.

CUTRERA. Mi associo alle parole del senatore Pierri; ritiriamo il nostro emendamento 11.8.

PRESIDENTE. Riguardo l'emendamento 11.10, presentato dai senatori Cutrera e da altri senatori, il relatore ha invitato i proponenti a ritirarlo ed il Governo si è espresso negativamente su di esso.

PIERRI. Accetto la proposta del relatore e ritiro l'emendamento 11.10.

PRESIDENTE. Annuncio di ritirare i miei emendamenti 11.2 e 11.3 alla luce dei chiarimenti che abbiamo avuto.

Vorrei sapere se il senatore Tornati mantiene il suo emendamento 11.22, sul quale il relatore è favorevole mentre il Governo ha invitato il proponente a ritirarlo.

TORNATI. Mantengo il mio emendamento 11.22. Non so se il sottosegretario ha ascoltato le mie spiegazioni. Noi desideriamo migliorare il regime delle acque poichè è stata condotta fino adesso una politica sbagliata. Stante l'attuale formulazione, si dice che vengono impediti le modificazioni ma noi dobbiamo impedire le modificazioni che hanno un effetto negativo, non tutte; pertanto, dichiaro di mantenerlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.22.

TRIPODI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista su questo emendamento, il quale fornisce una adeguata risposta agli interrogativi che tutti i colleghi hanno posto.

RUBNER. Annuncio il mio voto favorevole.

BOATO. Annuncio la mia astensione, anche se condivido la provocazione insita nell'emendamento. Tuttavia, mi pare giusta la logica di evitare tutte le specificazioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo ribadisce il parere contrario sull'emendamento 11.22.

PRESIDENTE. Annuncio il mio voto favorevole, secondo lo spirito che mi ha guidato nel proporre la soppressione del comma c), perchè la materia delle acque rientra in un più generale equilibrio e deve esserci un equilibrio. Infatti, le acque devono sempre essere in equilibrio con la natura e l'uomo deve collaborare a tal fine.

Metto ai voti l'emendamento 11.22, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

ANDREINI. La motivazione alla base di questo emendamento, come di quello testè respinto, risiede nel pericolo che la gente pensi che non verranno più salvaguardati gli argini del Po. Dobbiamo evitare che i divieti creino un impatto sociale e politico negativo fin dall'inizio, prima ancora che si conoscano le deroghe.

Questo emendamento non stravolge nulla ma è solo una specificazione: pertanto voterò a favore.

BOATO. Anche per l'emendamento 11.12, così come ho fatto per l'emendamento 11.22, dichiaro il mio voto di astensione. Capisco la sostanza della proposta e la condivido ma ritengo utile che tutto venga regolamentato.

TRIPODI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista.

PRESIDENTE. Dichiaro il mio voto favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

A questo punto, vorrei invitare il Governo e tutti i colleghi a rispettare le norme regolamentari che disciplinano la discussione in sede redigente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

ANDREINI. Voto a favore.

TRIPODI. Anch'io voto a favore.

BOATO. Annuncio il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pagani Maurizio.

È approvato.

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.14.

PRESIDENTE. Anch'io ritiro l'emendamento 11.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.9. Ricordo che il Governo aveva invitato i presentatori a modificare tale emendamento, nel senso di sostituire la lettera *h*) con la seguente: «*h*) Il sorvolo di velivoli, non autorizzato, secondo la disciplina vigente in materia».

GOLFARI. È la nozione di bassa quota che non esiste. Sono disponibile ad una riformulazione dell'emendamento purchè non si ripeta l'errore precedente. Non voglio apparire pedante; sto cercando soltanto di lavorare nell'interesse della pratica attualità della legge. Mi dispiacerebbe se un provvedimento così importante contenesse un errore tecnico come è quello di inserire la nozione di bassa quota che è una nozione inesistente, come mi hanno confermato alcuni piloti e gli stessi colleghi della 8^a Commissione. Essendo stato relatore in quella sede sulla legge sul volo di montagna, so che tale nozione non esiste.

BOSCO. Vorrei pregare i presentatori di questo emendamento di tener conto del fatto che la disciplina del volo va inserita in un provvedimento generale. Non possiamo introdurre in una legge particolare sui parchi una speciale disciplina relativa al volo sui parchi stessi che sia in contrasto con la legge generale. È per questo che sono contrario all'emendamento in esame: nell'attuale formulazione esso desta perplessità.

DUJANY. A me pare opportuno mantenere questo emendamento altrimenti ci si troverebbe in una situazione paradossale, cioè quella di permettere da una parte agli elicotteri di volare sui nostri parchi e di non consentire dall'altra ad un povero contadino residente di cucinare la polenta all'aperto.

BOATO. Questo emendamento riscuote il mio consenso pur avendo qualche perplessità di ordine tecnico in quanto si tratta di una nozione tecnica che va definita. Ricordo peraltro che vi sono già delle leggi

regionali o provinciali, ad esempio nel Trentino, che proibiscono il volo sulle zone di montagna ad eccezione di quello necessario per il soccorso alpino e dei voli militari in caso di esercitazioni. Ciò dimostra che in realtà è possibile introdurre una disciplina particolare e pertanto, pur con qualche perplessità, annuncio il mio voto favorevole.

GOLFARI. Signor Presidente, intenderei riformulare l'emendamento 11.9 come segue:

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) Il sorvolo dei mezzi aerei, non autorizzato secondo la disciplina vigente».

BOATO. Sono contrario a questa ultima formulazione. Le parole: «il sorvolo non autorizzato secondo la disciplina vigente» non significano nulla perchè la disciplina vigente non prevede nulla riguardo ai parchi.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire: «il sorvolo di mezzi aerei non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono d'accordo.

GOLFARI Riformulo l'emendamento accogliendo il suggerimento del relatore.

INNAMORATO. Signor Presidente, suggerisco di utilizzare la espressione «velivoli» al posto di quella «mezzi aerei», in quanto la prima è comprensiva anche degli elicotteri che potrebbero non essere ricompresi nella seconda.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Golfari accetta anche quest'ultimo suggerimento, passiamo alla votazione dell'emendamento 11.9, presentato dallo stesso senatore Golfari, nel seguente nuovo testo:

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) Il sorvolo di velivoli, non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo»

11.9 (nuovo testo)

GOLFARI

È approvato.

Do lettura dell'emendamento 11.16 nella nuova formulazione:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la caccia, prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco».

Il senatore Boato ha presentato il seguente sub-emendamento:

All'emendamento 11.16, nuovo testo, nell'alinea, aggiungere, dopo le parole: «Sostituire il» le seguenti: «primo periodo del».

11.16/3

BOATO. Propongo di mantenere il secondo periodo del comma 4 che il senatore Golfari propone di sopprimere. Sia il rappresentante del Governo che il relatore hanno spiegato che è giusto mantenerlo.

TORNATI. Sono d'accordo e voterò a favore del sub-emendamento 11.16/3.

GOLFARI. Sono del parere di sopprimere il secondo periodo del comma 4 perchè la formulazione dell'emendamento 11.16 è sufficientemente chiara; anzi è più incisiva di quella che il senatore Boato propone. Dichiaro che voterò contro il sub-emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ma la proposta del senatore Boato, coll'emendamento 11.16/3, viene incontro alle nostre stesse istanze. Le ricordo che il Governo ha espresso parere positivo.

BOSCO. Concordo col collega Golfari, ma suggerirei al Presidente una breve sospensione dei lavori per operare un chiarimento della questione.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 21,45 e sono ripresi alle ore 21,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

GOLFARI. Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 11.16/3. Poichè interpretavo diversamente dal Governo l'articolo 1, vorrei che rimanesse a verbale appunto che l'interpretazione del Governo è diversa dalla mia. La mia interpretazione non era nel senso di una recrudescenza del divieto, ma di un'apertura, di una concessione in talune circostanze ed occasioni dell'abbattimento e del prelievo della fauna. Se questa è l'interpretazione, io mi esprimerò favorevolmente al sub-emendamento 11.16/3.

TRIPODI. Signor Presidente, voglio dichiarare la mia astensione su questo emendamento, perchè non mi sembra sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.16/3, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.16/2.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 11.16/1, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dai senatori Golfari e Montresori, nel nuovo testo, come emendato.

È approvato.

Restano pertanto preclusi l'emendamento 11.17/1, presentato dal senatore Tornati, e l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Ritiro inoltre l'emendamento 11.6.

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.24, testè presentato dal senatore Pierri il cui testo è il seguente:

Al comma 4, sostituire le parole: «da persone» con le seguenti: «dai residenti».

11.24

PIERRI

CUTRERA. Questo emendamento, cui aggiungo la mia firma, in pratica, intende limitare la possibilità di caccia, e quindi di prelievo della fauna, soltanto ai residenti.

Ci sorprende che il Governo non abbia mantenuto l'indicazione fornita nella giornata di oggi, sulla base della quale non avevamo presentato tempestivamente un sub-emendamento. Poichè si intende limitare la facoltà di caccia, voglio che risulti a verbale l'intendimento dei senatori Cutrera e Pierri, e in generale del Gruppo socialista, affinchè questa facoltà venga limitata ai residenti. Avevamo su questo un'assicurazione del Governo, che in tal senso si era espresso questo pomeriggio.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei dire che non sono dell'idea di approvare questo emendamento, in quanto sostituire la parola «persone» con l'altra «residenti» non vuol dire riferirsi allo stesso concetto. Si tratta di due nozioni molto diverse. Sarei allora molto più favorevole al testo in esame, perchè è più serio e perchè sembra che noi continuiamo a ritenere incapace di governo l'Ente parco. Se non ve lo ricordate, l'Ente parco ha un Presidente nominato dal Ministro per l'ambiente, ha un direttore nominato dallo stesso Ministro, ha un regolamento - che non so per quale miracolo abbiamo corretto *in extremis* - che è uno schema tipo predisposto dal Ministro per l'ambiente. In pratica, l'Ente parco è tutelato dal Ministro, ha una grande maggioranza di rappresentanti di estrazione centralista ed ambientalista (perchè si tratta di due nozioni correlate). Dopo tutto ciò, non possiamo aver paura di affidare all'Ente parco e al suo regolamento alcune capacità e facoltà di governo, addirittura arrivando a cambiare la parola «persone» con

l'altra «residenti» per paura che si allarghi eccessivamente, nel governo concreto del parco, questa nozione che la Camera dei deputati ha opportunamente individuato.

Io non condivido questa impostazione e sono quindi contrario alla modifica del testo pervenutoci dalla Camera.

CUTRERA. Signor Presidente, insistiamo nel nostro emendamento, anche se ci rendiamo conto che esso è sostanzialmente diverso rispetto alla formulazione proposta dalla Camera e alla tesi sostenuta dal senatore Golfari con tanto calore.

Signor Presidente, tengo a contrapporre alla tesi del senatore Golfari la mia. Il problema non è quello dell'ente centralista e ambientalista: dando la possibilità di compiere gli abbattimenti anche a persone estranee, induce a costruire una categoria di possibili ospiti del parco, rispetto ai quali non ci sarà ente, centralizzato e ambientalista, che riuscirà a resistere a causa della pressione incredibilmente forte che dall'esterno viene ad esercitarsi all'interno.

Pertanto, dichiaro di mantenere il nostro emendamento.

GOLFARI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 11.24.

BOSCO. Concordo con il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento 11.24.

TRIPODI. Vorrei preannunciare il mio voto contrario sull'emendamento 11.24 poichè, come ha dichiarato anche il sottosegretario Angelini, riprende il problema della libera scelta del cittadino al quale, in questo caso, viene imposto un vincolo contrastante con la Costituzione. Non possiamo continuare ad insistere su questo tema.

Ribadisco la mia contrarietà sulla modifica al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Con le proposte che stiamo approvando mi sembra che stiamo peggiorando il provvedimento in alcuni aspetti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei parchi.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole sulla proposta avanzata coll'emendamento 11.24.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo sia preferibile mantenere la formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati; pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento in discussione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Riprendendo le discussioni svoltesi sul concetto di residenza, credo che l'emendamento in oggetto possa prestarsi a qualche equivoco; pertanto mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.24 presentato dal senatore Pierri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.20.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.20, presentato dal relatore.

È approvato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 11.21.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.19, nel seguente nuovo testo:

Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate» con le seguenti: «sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con le Regioni e le province autonome».

11.19 (Nuovo testo)

ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, TORNATI,
GIUSTINELLI, PETRARA

ANDREINI. Signor Presidente, il piano del parco viene approvato dall'Ente parco e dalla Regione. Non si capisce perchè il regolamento, che non è certamente uno strumento giuridico superiore, debba saltare il vaglio della Regione. Mi sembra clamoroso che non ci sia l'intesa con le Regioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario sul nuovo testo dell'emendamento 11.19.

CUTRERA. Siamo favorevoli a questo emendamento; facciamo però notare come in questo procedimento di approvazione del regolamento del parco sia esclusa la partecipazione dei cittadini interessati.

TRIPODI. Coerentemente con quanto ho già affermato in sede di discussione generale, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento che ritengo molto importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.19, nel nuovo testo presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11, nel testo emendato.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole all'articolo 11.

GOLFARI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'articolo 11, conscio dei problemi che questo articolo comporta. Mi

rammarico però del fatto che la Commissione non abbia posto la dovuta attenzione sul comma 5. Il relatore, per la verità, era andato vicino alla giusta soluzione, ma poi ha ritirato l'emendamento. Non so se vi rendete conto che questi diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici rappresentano l'esproprio di tutti i diritti esistenti. Ciò costituirà un precedente importante per gli usi civici delle collettività e per i diritti esclusivi di pesca che riguardano i due terzi dei laghi italiani. Mi ha meravigliato il fatto che sia passata sotto silenzio una questione di così grande importanza.

PRESIDENTE. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo perchè lo considero poco chiaro, inutilmente declamatorio, un tipico esempio - a mio parere - di confusione legislativa da cui partoriranno moltissimi contenziosi.

INNAMORATO. Annuncio il mio voto favorevole.

TORNATI. Anche il mio Gruppo è favorevole.

TRIPODI. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo 11.

RUBNER. Dichiaro il mio voto contrario perchè non è stato accettato l'emendamento presentato dal collega Dujany e dal sottoscritto relativo all'intesa con le Regioni e le province autonome.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Piano per il parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le utilizzazioni produttive tradizionali» con le seguenti: «attività di lavorazione e di coltivazione che utilizzano metodi di produzione biologica ed attività di allevamento che escludono metodi di crescita forzata».

12.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali», con le seguenti: «continuano, secondo procedimenti convenzionali nel settore agronomico e zootecnico, le attività agro-silvo-pastorali».

12.2

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31» con le seguenti: «Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31».

12.3

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco» con le seguenti: «aree di iniziativa comunale nelle quali sono consentiti gli interventi necessari per le esigenze di vita e di lavoro delle popolazioni interessate nella compatibilità con le finalità istitutive del parco».

12.4

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 4, sostituire le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2», *con le seguenti:* «e con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui al comma 2».

12.6

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 4, dopo le parole: «le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa» *aggiungere le seguenti:* «oltre che con l'Ente parco».

12.10

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», *con le seguenti:* «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla Regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle Regioni o province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

12.14

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dall'istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», *con le seguenti:* «Nel mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle Regioni o province autonome».

12.5

DUJANY

Al comma 7, sostituire le parole: «e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro elemento di pianificazione», *con le seguenti:* «e contiene le direttive vincolanti per i piani paesistici, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento

di pianificazione, che devono adeguarvisi nel termine di 90 giorni. Ove tale termine non sia osservato, le direttive del piano sono immediatamente efficaci».

12.8 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 7, dopo la parola: «sostituisce» aggiungere le seguenti: «ove in contrasto».

12.7 TORNATI, ANDREINI, NESPOLO, GIUSTINELLI,
PETRARA, SCARDAONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'ente provvede alla attuazione del piano, anche a mezzo di intese ed accordi di programma con le amministrazioni interessate».

12.9 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.6.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 12.3 tende a rendere più certa la formulazione che individua gli interventi ammessi dalla norma in questione. Ad esempio, la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 ricomprende anche il restauro conservativo che è una categoria più ampia di quella del restauro in generale.

L'emendamento 12.4 tende a definire diversamente le aree di promozione. A noi è sembrato che la formula contenuta nel disegno di legge sia assolutamente inidonea ad individuare le aree a cui si riferisce la lettera *d*) del comma 2. Tale formulazione è così incerta che non siamo riusciti a comprendere quali sono le aree che fanno parte del medesimo ecosistema che siano parzialmente alterate da fatti antropici e nelle quali siano consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco.

Le aree di iniziativa comunale sono, secondo una impostazione che con una certa fantasia abbiamo cercato di dare, quelle che vengono escluse, se ho ben capito anche l'interpretazione del Governo, dalla decisionalità esclusiva dell'Ente parco, tant'è vero che, come si legge al comma 4, per queste aree si procede di intesa con i comuni interessati. Se ho ben capito l'incerta formulazione approvata dalla Camera, che darà luogo a dubbi enormi presso i destinatari della norma, con la lettera *d*) si è voluto individuare le aree riservate all'intervento comunale, per le quali vi è una competenza primaria dei poteri urbanistici comunali. Se così è, non possiamo chiamarle aree di promozione ma, usando una terminologia già adottata per i parchi regionali lombardi, aree di iniziativa comunale, essendo queste rimesse all'autonomia delle decisioni comunali.

Con l'emendamento 12.8 si tende a limitare al comma 7 l'operatività degli effetti del piano. Si tratta di una formulazione più rispettosa dei poteri di autonomia degli amministratori locali; si

inserisce il principio che il piano deve contenere le direttive vincolanti per i piani paesistici, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione (che devono adeguarsi nel termine di 90 giorni) e che, ove tale termine non venga osservato, le direttive del piano sono immediatamente efficaci.

L'emendamento 12.9 prevede che l'attuazione del piano debba avvenire anche a mezzo di intese ed accordi di programma con le amministrazioni interessate.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Con l'emendamento 12.10 si propone che la Regione oltre che con l'Ente parco d'intesa, con i comuni interessati, emetta il provvedimento d'approvazione.

BOATO. È cosa ovvia.

DUJANY. Al comma 4 si prevede che, in caso di mancato raggiungimento di intese, il Ministro dell'ambiente rimetta la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva; al comma 5 che il Ministro ha un potere sostitutivo in caso di mancata osservanza dei termini da parte delle Regioni. Mi pare, onorevole Sottosegretario, che tali disposizioni siano una espressione di massima sfiducia nei confronti degli enti locali, delle Regioni su cui insistono i parchi. Questo è il motivo per cui ho presentato l'emendamento 12.5, che prevede un comportamento del Ministro meno autoritario, più positivo; propongo di stabilire che nel mancato raggiungimento delle intese la questione venga deferita ad un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle Regioni o province autonome. A me pare infatti che sia meglio avere un confronto serio tra amministrazioni locali e Ministero rispetto ad una posizione così autoritaria e prepotente qual è quella prevista nel presente disegno di legge. Il Gran Paradiso, ad esempio, da dieci anni determina grossi urti tra lo Stato e la Regione, tra le popolazioni locali e gli enti preposti. Se dimentichiamo queste realtà, approveremo una legge astratta destinata a perpetrare disagi.

TORNATI. L'emendamento 12.7 si illustra da sè.

ANDREINI. Vorrei sapere se tra le aree di cui alla lettera d) del comma 2 sono compresi i centri abitati. Mi rifiuto infatti, onorevole Sottosegretario, di accettare che un centro storico di mille anni vada considerato nell'ambito di una alterazione da fatti antropici. Vi è un limite oltre il quale entra in funzione il piano regolatore; al comma 7 non si può prevedere di sostituire il piano regolatore, come propone l'emendamento 12.8 al quale sono contrario.

Lo scopo del presente provvedimento è quello di difendere le aree naturali protette; per i centri urbani esiste un'altra sovrintendenza. Mi rifiuto di pensare che l'Ente parco possa fare un piano particolareggiato del centro storico, ad esempio, di Norcia. Mi va quindi bene che si parli di zone parzialmente alterate da fatti antropici, e tra queste io non colloco i centri urbani.

TRIPODI. Al comma 7 si prevede una norma molto pericolosa che tende a sostituire gli strumenti urbanistici già in vigore; si afferma che il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e che sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Non si difendono in questo modo, a mio avviso, le risorse naturali.

Pertanto presento, signor Presidente, il seguente emendamento, che do per illustrato.

Sopprimere il comma 7.

12.12

TRIPODI

Quando analoga materia si discusse sul decreto per Reggio Calabria, ci fu una sollevazione. Quell'intervento riguardava soltanto iniziative di lavori pubblici, mentre qui ci troveremmo di fronte a fatti di interesse nazionale. È mia intenzione proporre di sopprimere questo comma perchè lo ritengo molto pericoloso.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei chiarire che quella contenuta nel comma 7 dell'articolo 12 è per il Governo una norma fondamentale.

L'emendamento 12.8 del senatore Cutrera è inaccettabile, e vorrei su questo fare chiarezza circa l'attuale situazione. Il piano del parco è lo strumento di pianificazione territoriale. È evidente che esso sostituisce tutti gli altri, facendoli propri e modificandoli. Non è pensabile che uno strumento del genere possa consentire ad ogni comune di fare ciò che vuole, perchè altrimenti il parco viene distrutto. Non può esistere un parco senza un piano unitario che lo divida nelle zone di riserva integrale, zone antropiche, eccetera.

Ritengo che il testo proposto dal Governo sia migliore di quello proposto dal senatore Cutrera. Esso in pratica prevede che nelle aree antropizzate, che sono parzialmente alterate da fatti antropici come l'agricoltura e il commercio, si possano realizzare le attività di promozione e di sviluppo previste all'articolo 14. L'area di promozione è quindi proprio quella in cui le iniziative compatibili e sostenibili vengono realizzate. Se però il piano del parco non esiste e per una parte del parco dovesse vigere il piano regolatore di un comune, per un'altra parte quello di un altro e così via, non sarebbe assolutamente pensabile una gestione del parco. La regola è quella dell'intesa con gli enti locali.

TRIPODI. Ma il testo non lo prevede!

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Al comma 4 dell'articolo 12 si parla della necessaria intesa con i comuni. Il discorso vale anche per le zone antropizzate, che ovviamente non sono solo i centri urbani, ma anche i piccoli comuni interessati.

Tutto ciò vuol dire che il piano assorbirà tutti i piani paesistici, ma non perchè questi ultimi non esisteranno più, bensì perchè saranno inclusi nel piano stesso. Se si mette in discussione questo principio, cade tutto il discorso del governo del parco!

Se si accogliesse la proposta del senatore Cutrera, il piano diventerebbe un insieme di impulsi provenienti dai comuni, i quali sarebbero obbligati, non si sa quando nel tempo, ad uniformarsi. La regola del piano invece è che, nell'intesa tra le Regioni, l'Ente parco e gli enti locali, si deve realizzare un piano riguardante anche le zone antropizzate, che sia l'unica legge per il parco. Questo principio è ritenuto un punto fondamentale dal Governo.

BOATO. Signor Presidente, con l'emendamento 12.11 intendo proporre quanto segue:

Sostituire, al comma 2, lettera d), le parole: «ma parzialmente alterate da fatti antropici» con le altre: «più estesamente modificate dai processi di antropizzazione».

Ciò anche perchè la prima dizione, al di là delle intenzioni, assume un aspetto dispregiativo.

MONTRESORI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni sugli emendamenti 12.4 e 12.8 del senatore Cutrera, nonché sull'emendamento 12.5 del senatore Dujany. Il problema posto dall'emendamento 12.4, nel tentativo di eliminare alcune frasi che – come diceva il senatore Boato – suonano come dispregiative di un territorio o di una definizione di aree che possono andar bene e altre che invece vanno male, mi sembra inesistente. Allo stesso modo, mi lascia perplesso la formulazione del testo della Camera dei deputati che parla di «aree di promozione». Promozione da parte di chi se non solo dell'Ente parco?

La cosa migliore quindi è quella di lasciare un riferimento alle aree in senso generale, sia che siano di promozione, sia che non lo siano.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'articolo 14 del testo parla di questi aspetti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Montresori a trasformare il sub-emendamento, che pare voler formulare, in un emendamento all'articolo 12.

MONTRESORI. D'accordo. Ne do lettura:

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «aree di promozione» aggiungere le seguenti: «economica e sociale».

12.15

Credo che una cosa siano le aree e un'altra le iniziative. Circa l'emendamento del senatore Cutrera, credo che riferirsi alle «aree di iniziativa comunale» sia troppo limitativo.

Il problema che pone invece il senatore Dujany, quello dell'accordo o dell'intesa, è regolamentato per ogni Regione a statuto speciale dalle norme di attuazione.

Ad esempio, le norme di attuazione sarde, ove prevedano l'intesa, sottolineano che, qualora l'intesa non si dovesse raggiungere, decida il Consiglio dei ministri. Ci sono forme per cui l'intesa viene definita per legge, senza bisogno di istituire comitati.

Riguardo l'emendamento 12.8, vorrei fare un'osservazione. Di fatto, non vengono sostituiti i piani, bensì ricompresi, poichè si parla di conformità al piano regolatore. Chi approva il piano del parco è la Regione; chi approva i piani dei consumi approva anche le osservazioni dei comuni stessi. Pertanto, il piano del parco è lo strumento che, nel territorio del parco stesso, ricomprensive e rende uguali tutti gli strumenti esistenti, senza sostituirli. Occorre trovare un termine al posto della voce verbale: «sostituisce»; secondo me, il piano del parco recepisce tutti gli strumenti urbanistici che, nel momento in cui vengono approvati dalla Regione, diventano essi stessi strumenti comunali.

TORNATI. Onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame contiene, due punti nevralgici che storicamente costituiscono punti di contrasto fra diverse concezioni. L'Ente parco rappresenta lo strumento di intervento nel parco stesso. Su tali questioni ci sono fiumi di elaborazioni e di teorie.

Sull'Ente parco, a denti stretti, abbiamo concluso considerando la soluzione meno peggiore che si potesse realizzare dopo tanti anni di compromesso; analoghe considerazioni potrebbero farsi sull'articolo 12. Infatti, se analizziamo i passaggi ed i concetti sottintesi a certi commi, è indubbio che troveremo mille interrogativi: ad esempio, cosa si intenda per «sostituisce», o che valore abbia il piano del parco rispetto alla strumentazione.

Se approfondissimo questa materia indubbiamente riapriremmo tutte le discussioni di fondo e io credo che, a questo punto, occorrerebbe procedere ad una operazione di buon senso.

Se vogliamo rendere tutto chiaro ed esplicito, ci impantanneremo in formulazioni che comunque risulteranno precarie ed incerte, per cui penso che sia opportuno lasciare inalterato l'impianto complessivo. Sono certo che, in molti punti, sarà la realtà a chiarirci la situazione.

Riguardo il comma 7 ho ascoltato molte considerazioni.

Da come viene descritto, sembra un piano particolareggiato. Tuttavia, a questo punto, pretendo che la maggioranza manifesti la sua volontà di approvare questo provvedimento, in quanto temo che non esista tale desiderio nell'ambito della stessa maggioranza.

PRESIDENTE. Dall'andamento della discussione e dalla presentazione di taluni emendamenti ho l'impressione che alcuni colleghi leggano per la prima volta questa sera il testo del provvedimento. Tanti argomenti sono stati affrontati durante la discussione generale nella quale ho parlato di riserve indiane, di espropriazioni di diritti, facendo presente la pericolosità di alcuni elementi.

Abbiamo operato una scelta e personalmente l'ho fatto a malincuore. Ho parlato di elementi di incostituzionalità, di delusione, del malcontento che andremo a suscitare e dell'inapplicabilità di questa legge. Resto convinto dell'esistenza di questi problemi, ma è stata

operata la scelta, non solo da parte della maggioranza ma da parte di tutti, di esaminare ed approvare una legge come se si andasse ad una crociata.

Comunico che il senatore Innamorato ha presentato il seguente emendamento, che do per illustrato.

Al comma 4, dopo la parola: «regione» aggiungere: «o ente delegato».

12.13

INNAMORATO

FABRIS, *relatore alla Commissione*. È un fatto che la Camera dei deputati legifera in modo diverso da noi. Ed allora, o buttiamo via tutto o cerchiamo di migliorare il testo ove possibile: non vi è alternativa.

Rispetto a tutte le valutazioni che sono state fin qui espresse, c'è un aspetto che mi preoccupa, cioè quello riguardante la lettera *d*) del comma 2. Si tratta del problema di quelle realtà antropizzate che sono all'interno del sistema dei parchi. Tutto può andare bene, dalle riserve integrali a quelle generali integrate, alle aree di protezione e di promozione, ma bisogna che questa fattispecie in qualche modo risulti. Capisco che in un parco non vi possa essere un capoluogo di provincia, ma vi sono certamente dei paesi. Non è possibile che nei parchi rientrino soltanto le aree parzialmente alterate da fatti antropici. Nel momento in cui un paese si trova all'interno del parco, non è pensabile che il piano del parco cambi il piano urbanistico del paese; dovrà riceverlo. In ogni caso si tratta di questioni che non possono essere trascurate nel momento in cui si approva una legge-quadro sui parchi.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, certamente stiamo affrontando un problema molto difficile, ma a me sembra che dalla stessa discussione che si sta svolgendo in questa sede molto spesso il testo della Camera venga confermato. Inoltre il Governo considera alcuni degli emendamenti qui presentati peggiorativi dal punto di vista giuridico e politico rispetto al testo della Camera. Uno di questi è l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori. Il testo della Camera mi sembra molto più rigoroso.

CUTRERA. In base ad esso l'attività industriale nel comune di Pescasseroli, ad esempio, verrebbe eliminata perchè incompatibile con le finalità istitutive di quel parco.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Quando si fa il piano del parco occorre tener conto delle diverse aree ricomprese. L'uomo ha bisogno di edificare, di sfruttare le cave, di costruire discariche, di lavorare i campi. Tutte queste attività sono ricomprese nel concetto di aree alterate da fatti antropici. Quando si stabilisce il concetto di compatibilità con le finalità istitutive del parco non si dice affatto che è impedita qualsiasi attività industriale o commerciale. Si intende dire che, nel quadro del piano del parco, ogni attività va verificata e collegata alle finalità del parco stesso. Certo se è possibile ammettere una certa attività industriale perchè non è incompatibile, ma

non è detto che si possano costruire mille stabilimenti. Ogni attività è compatibile in rapporto al territorio. Le modifiche suggerite mi sembrano peggiorative, non risolutive e di difficile comprensione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Dujany, forse la sua proposta può valere come fase intermedia, nel senso che, quando il procedimento non funziona, al posto del Ministro si può immaginare una Commissione mista Stato-Regioni che in qualche modo possa dirimere ragionevolmente la controversia, salvo che nel caso di controversia tra l'Ente parco e la Regione la cui soluzione deve essere lasciata al Consiglio dei Ministri.

DUJANY. Con l'emendamento da me presentato ci si riferisce solo alla seconda parte; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri in via definitiva.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Senatore Dujany, quanto previsto nel suo emendamento lo vedo più come un passaggio ulteriore ed intermedio che dimostra la volontà di effettuare un nuovo tentativo.

Contrariamente al giudizio che qui è stato espresso da parte di qualcuno, considero il provvedimento al nostro esame utile ed opportuno. Non è vero che le popolazioni non sono d'accordo. Le popolazioni del Sud non soltanto vogliono i parchi, ma aspettano una legge adeguata e non ritengono che ci sia un contrasto tra l'istituzione dei parchi ed altre attività. D'altronde, non abbiamo fatto i parchi se non per chi li voleva; c'è sempre in questo provvedimento la possibilità di non farli se le popolazioni non li vogliono. Il Gran Paradiso è un parco per il quale il disegno di legge al nostro esame permette di ritrovare un consenso che manca. Per quanto riguarda, ad esempio, le zone di cui alla lettera d), il piano sostituisce i piani urbanistici nella misura in cui il vecchio piano regolatore è integrato o trasformato d'intesa con il comune. Tenga conto, senatore Montresori, che tutto questo dà al comune un potere che oggi non ha, perchè il comune oggi non ha strumenti per poter esprimere un parere negativo.

Vorrei che si capisse l'importanza di queste norme: non si tratta di uno snaturamento ma di una esaltazione dell'economia comunale, che nell'attuale ordinamento non ha questa posizione; abbiamo sposato il discorso dell'intesa prevedendo un unico piano per poter rispettare il territorio.

Non sto dicendo che il testo approvato dalla Camera dei deputati è perfetto; è però l'unica formulazione corretta affinché l'Ente parco, il piano, le strutture centrali della politica delle aree protette, possano essere in qualche modo attuati.

Chiedo agli onorevoli senatori, in particolare della maggioranza, un ripensamento sugli emendamenti presentati, salvaguardando nelle sue linee essenziali il testo approvato dalla Camera dei deputati.

CUTRERA. Considero avvilente il modo con cui viene condotta questa discussione: un argomento di questa importanza non può essere esaminato sotto la pressione del poco tempo a disposizione e con il

sospetto, che respingo, che qualche forza politica non voglia l'approvazione del presente disegno di legge. Vorrei che tale discorso fosse chiarito: battersi per dei miglioramenti del testo rientra nei nostri doveri di parlamentari.

Apprezzo l'entusiasmo dimostrato dal Sottosegretario, ma la durezza con cui si affermano le posizioni della Camera non mi sembra accettabile di fronte al fatto che comunemente si ritiene difficilmente interpretabile quello che si legge nel provvedimento in esame, al di là delle interpretazioni soggettive del Sottosegretario.

Il mio emendamento non fa perno sulla denominazione delle aree di cui alla lettera *d*). Mi interessa la sostanza, che si dica che sono ammesse attività compatibili con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

La Camera ha esaminato per quattro anni questo provvedimento; non ci deve ora essere il sospetto che in questo ramo del Parlamento non lo si voglia approvare.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 23,05, riprendono alle ore 23,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12.

DUJANY. Ritiro l'emendamento 12.5 (in parte recepito dall'emendamento 12.14 del relatore), anche nel suo nuovo testo che - tenuto conto delle considerazioni del Governo - avevo formulato nella seguente versione:

Al comma 4, sostituire le parole: «qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva», con le seguenti: «Nel mancato raggiungimento delle intese la questione sarà deferita ad un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle Regioni o province autonome».

12.5 (nuovo testo)

DUJANY

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 12.14.

Passando all'espressione dei pareri, sono favorevole all'emendamento 12.3.

Sono contrario all'emendamento 12.4 presentato dai senatori Cutrera, Innamorato, Pierri e Meraviglia.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 12.12, presentato dal senatore Tripodi, al quale vorrei comunque chiedere di ritirarlo.

Circa l'emendamento 12.8, dei senatori Cutrera ed altri, vorrei dire che, poichè il piano viene approvato dalla Regione che è la stessa che

approva i piani regolatori, ritengo siano tutelate le discrepanze o le situazioni in contrasto. Credo quindi che il testo dell'articolo potrebbe sul punto restare immutato: esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 12.8.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.15 e 12.11. Sono inoltre favorevole all'emendamento 12.13 presentato dal senatore Innamorato, mentre sono contrario all'emendamento 12.12.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 12.7.

ANDREINI. A proposito di questo emendamento, vorrei specificare che il termine «sostituisce» vuol dire che gli altri strumenti verrebbero annullati. Si tratta quindi di sostituirli ove in contrasto: se fossero conformi, ovviamente rimarrebbero validi. In ogni caso, prevale il piano del parco.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il problema è molto chiaro, ma vorrei ricordare che il tutto si realizza di intesa tra l'Ente parco, le Regioni e i comuni. È chiaro che il piano va a sostituire, così come è evidente che, laddove non c'è contrasto, viene recepito quanto già esistente. Se però si inserisce questa formulazione, si crea una serie di dispute infinita, perchè poi si rischierà di discutere se il piano del parco è in contrasto o no con le altre discipline ed eventualmente, se non dovesse essere in contrasto da un punto di vista urbanistico, vi sarà la possibilità di una formulazione diversa. Tutto diventerebbe una fonte enorme di contenziosi giuridici.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Comunque il mio parere sull'emendamento 12.7 è contrario.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 12.9, del senatore Cutrera e di altri senatori.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo, circa gli emendamenti presentati all'articolo 12, esprime parere conforme a quello già espresso dal relatore. Invito però al ritiro degli emendamenti 12.13 e 12.7.

La nostra Regione ha già delegato le province all'approvazione dei piani. Con la legge n. 142 del 1990, la provincia è diventata il cardine della politica ambientalista, e quindi non può essere esclusa.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Si metta o meno questa specificazione, la cosa ovvia è che, se una Regione ha predisposto una delega in questo senso, questa è ricompresa. Non vorrei però che con questo emendamento si arrivasse all'interpretazione per cui poi sempre e comunque gli enti delegati sulla politica urbanistica hanno queste competenze. Sarebbe preferibile che la Regione riconsiderasse questi problemi, perchè un conto è predisporre delle intese interregionali, un altro è fare l'accordo fra le province. È la Regione a decidere: *nulla quaestio* se la Regione poi vorrà delegare queste competenze, ma io inviterei il presentatore, senatore Innamorato, a ritirare l'emendamento sulla base di questa considerazione.

INNAMORATO. Signor Presidente, ritiro allora l'emendamento 12.13.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'emendamento 12.10, infine, rappresenta una correzione formale, necessaria a seguito di un errore nella trasmissione del messaggio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

BOATO. Annuncio il voto favorevole a questo emendamento, nonché al successivo emendamento 12.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.4.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Boato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Mora e da altri senatori, è decaduto, mentre l'emendamento 12.13, è stato ritirato dal senatore Innamorato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.12.

TRIPODI. Annuncio il mio voto favorevole.

BOATO. Annuncio il mio voto contrario; vorrei chiarire al collega Tripodi che il comma in questione è completamente diverso da quanto previsto dal decreto su Reggio Calabria, da lui in precedenza richiamato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Tripodi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8.

TORNATI. Signor Presidente, sono convinto che questa norma potrebbe fornire certezza giuridica al comma 7. Ad esempio, nel momento in cui un centro abitato, anche se piccolo, prevede nel piano regolatore una zona di espansione e il piano del parco la ritiene errata, il fatto che il titolare del potere urbanistico, cioè il comune, tolga tale espansione darebbe maggior certezza giuridica nei confronti di interessi e di intenti che si possono creare.

La norma tende ad interpretare il piano come uno strumento territoriale che tuttavia lascia un margine di esecuzione ai soggetti competenti in materia urbanistica.

Per tali motivi annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 12.8.

PRESIDENTE. Annuncio il mio voto favorevole per le ragioni espresse dal senatore Tornati, che condivido.

RUBNER. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 12.8.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

MONTRESORI. L'emendamento 12.8 da una parte fornisce alcune delucidazioni, ma dall'altra complica alcuni elementi. Infatti, esistono direttive per i piani urbanistici, che sono piani redatti secondo determinate leggi, contenenti alcuni elaborati che con le direttive hanno poco a che fare. O il piano si adegua alle direttive che possono anche non essere cartografia, pianificazione, normativa, altrimenti non si comprende come poi una direttiva generica possa incidere sui parametri pratici di intervento.

Per questi motivi, annuncio il mio voto contrario.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei sottolineare che con la approvazione di questo emendamento si cambiano completamente le cose poichè non ci sarebbe più il piano ma solo direttive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7.

ANDREINI. Signor Presidente, tutti siamo convinti che il comma 7 pone alcuni problemi giuridici, poichè la norma si presta ad equivoci. Scrivendo «sostituisce» tutti gli altri strumenti decadono, non esistono più. Stiamo compiendo un errore pericoloso: possiamo avere 60 comuni dentro il parco e i piani regolatori particolareggiati non possono decadere.

Corriamo il rischio di approvare un testo che creerà grandi complicazioni e vertenze giudiziarie infinite poichè il verbo «sostituire» mette in moto un meccanismo per cui tutti gli altri strumenti decadono. Non è questa la volontà del legislatore: perciò voterò a favore dell'emendamento 12.7.

BOATO. Si tratta di una materia molto delicata e quindi credo sia opportuna una pausa di riflessione. Mi sono astenuto sull'ultimo emendamento che abbiamo votato proprio per evidenziare che la mia non era una contrarietà nel merito dell'emendamento. Intendevo sottolineare una mia preoccupazione, anche se devo ammettere che le obiezioni del Sottosegretario erano fondate. Probabilmente è stato giusto non approvare quell'emendamento.

L'emendamento ora al nostro esame, invece, avendo una portata più limitata, probabilmente è da accogliere perchè non mette in discussione l'efficacia del piano del parco ed anzi riconosce che tale piano sostituisce gli altri strumenti urbanistici nel caso in cui questi siano con esso contrastanti. Bisognerebbe però specificare che, nel caso in cui non vi sia tale contrasto, gli altri strumenti urbanistici vengono recepiti dal piano del parco. Di per sè la norma non è chiarissima e l'emendamento al nostro esame la rende di più facile interpretazione: per questo annuncio il mio voto favorevole.

GOLFARI Ritengo che l'emendamento in questione si riferisca ad un punto cruciale del provvedimento al nostro esame e quindi vorrei – se possibile – che il rappresentante del Governo mi convincesse a votarlo con maggiore tranquillità. Rivolgo pertanto un appello affinché venga concessa una pausa di riflessione per comprendere meglio la materia.

La titolarità dei piani appartiene a vari soggetti: il Comune, l'autorità di bacino se c'è un corso d'acqua, altri enti che possono pianificare. È indubbio che siamo di fronte ad una pluralità di soggetti aventi uguali diritti e doveri in tema di pianificazione del territorio. In questo senso è ovvio che possa crearsi un contrasto ed in questo caso è giusto immaginare che un'autorità prevalga sulle altre. Tuttavia il testo licenziato dalla Camera prevede il verbo «sostituire» che però non indica una prevalenza di un piano sugli altri bensì l'annullamento degli altri piani.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono contrario all'emendamento 12.7.

GOLFARI. Non desidero, signor Presidente, votare in dissenso con il Governo su una questione così delicata, che sarà materia di contenzioso alla Corte costituzionale. Esprimo pertanto voto contrario.

TRIPODI. Non condivido questa proposta di modifica perchè ritengo che comunque non verrebbero salvaguardati i vincoli esistenti e le scelte già fatte: mi riferisco al piano paesistico. Con queste disposizioni si viola la legge Galasso. È un principio che può essere pericoloso per il futuro, onorevole Sottosegretario; rappresenta un precedente legislativo riguardante aspetti fondamentali come il rispetto delle scelte a livello locale, soprattutto quelle attinenti alla salvaguardia paesistica stabilita dalla legge.

Ho presentato un emendamento che ritenevo potesse risolvere il problema; è stato respinto ed io non vedo una soluzione nell'emendamento 12.7, sul quale voterò contro. È sempre determinante la decisione dell'Ente parco ed io pertanto continuo ad essere contrario a queste disposizioni.

BOATO. Rettifico la precedente dichiarazione di voto favorevole annunciando la mia astensione.

RUBNER. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 12.7.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.9.

GOLFARI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Sono d'accordo sul senso dell'emendamento, ma ho dei dubbi circa il fatto che la parola «attuazione» collocata nell'articolo 12 sia effettivamente giusta. Mi viene il dubbio - e vorrei rivolgere la domanda al senatore Cutrera - se non sia meglio parlare di «formazione».

PRESIDENTE. Siamo ormai in fase di votazione, senatore Golfari.

GOLFARI. Mi asterrò allora su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

TORNATI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore di questo articolo, ma vogliamo comunque dire alcune cose perchè rimanga chiaro che non abbiamo le certezze giuridiche di cui continuamente ha parlato il sottosegretario Angelini. Capisco l'importanza della volontà politica che si affermino certi principi, ma esiste una certa differenza tra la volontà politica e la strumentazione giuridica.

Noi riteniamo che il contesto dell'articolo 12, combinato con l'articolo 15 in cui si parla di acquisto, espropriazione e indennizzo, leggendo il piano congiuntamente al regolamento, si configura chiaramente come un nuovo strumento urbanistico con caratteristiche di piano particolareggiato. Non esiste infatti nella nostra legislazione uno strumento che permetta l'indennizzo di vincoli, un'espropriazione che non sia uno strumento con queste caratteristiche.

Riteniamo allora che, per essere un tale strumento, sia deficitario di alcuni requisiti, in quanto non si è neanche provveduto a demandare al Ministero l'emanazione di una normativa entro un certo numero di mesi. Non si sa con quali strumenti, con quali cartografie, con quali procedure più dettagliate si possa adottare lo strumento, e tutto ciò secondo noi rappresenta un aspetto carente.

Noi comprendiamo la situazione, però deve essere chiaro che questo strumento ha determinate carenze, in quanto si configura come uno strumento nuovo al quale manca una serie di requisiti per dare certezza. Credo abbia una certa valenza il fatto che i vincoli siano indennizzabili e addirittura siano strumenti di espropriazione. Noi accettiamo l'idea di uno strumento forte, però poi riteniamo che alcuni aspetti si configurino al contrario come punti deboli.

Porre mano a questi aspetti sarebbe cosa piuttosto complessa.

Abbiamo però voluto sottolineare certe cose di fronte alla ripetuta, assoluta certezza della compiutezza dello strumento predisposto. Seppure la volontà politica richiede che vi sia uno strumento forte, non in balia di altre disposizioni vigenti, noi riteniamo che questo risultato non venga completamente raggiunto. Voteremo comunque a favore dell'articolo 12, con queste precisazioni.

BOSCO. Anch'io vorrei fare una dichiarazione di voto signor Presidente. Abbiamo espresso, in precedenti interventi, alcune perplessità in relazione alla coerenza del comma 7 dell'articolo 12 con il principio generale del nostro sistema urbanistico. Il Governo ci ha invece garantito che l'articolo è in linea con tale sistema e con le attuali normative. Sulla base di questa assicurazione, noi esprimiamo quindi il voto favorevole.

CUTRERA. Signor Presidente, voglio preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo articolo, conservando le ampie riserve già espresse sulla sua insufficienza, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle iniziative che rappresentano il contenuto del piano; insufficienza e confusione si riscontrano anche nella produzione di effetti di questa normativa rispetto agli strumenti urbanistici vigenti. Voglio inoltre sottolineare la difficoltà di applicazione concreta nei confronti degli amministratori comunali e delle

popolazioni interessate di una strumentazione astratta ed avulsa dalle realtà sociali in cui dovrà inserirsi.

TRIPODI. Signor Presidente, sono contrario all'articolo 12. Mi sembra che tutti gli interventi dimostrino che esso desta molte preoccupazioni in tutti noi. Io sono contrario perchè tale articolo introduce un elemento di grande preoccupazione per quanto concerne il problema della salvaguardia dei vincoli paesaggistici e delle scelte di carattere urbanistico già esistenti, e soprattutto apre problemi di profondo contrasto tra il nuovo organismo di gestione del parco e gli attuali enti territoriali, in particolare i comuni. Questo rappresenta un pericolo grave per quanto concerne la difesa di alcuni principi che invece vanno salvaguardati.

PRESIDENTE. Vorrei anch'io a questo punto pronunciare una dichiarazione di voto. Dichiaro che mi asterrò sull'articolo 12, recuperando tutte le perplessità già espresse dai colleghi. Mi sembra che l'articolo 12 non risolva il problema di fondo del funzionamento dei parchi. Il sistema ipotizzato non potrà funzionare in quanto si avrà un istituto come l'Ente parco forte sulla carta, ma che si troverà in conflitto con organismi come i comuni che invece sono estremamente forti in quanto radicati nella realtà in cui agiscono.

Quindi sarà fonte di contenziosi a tutti i livelli e, per di più, di scontento da parte della popolazione; inoltre, non potrà essere applicato. Infatti, invito i colleghi a pensare come si riuscirà ad applicare questa norma all'istituendo Parco del Vesuvio, per esempio.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

I lavori terminano alle ore 0,10 del 2 ottobre 1991.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTTORESSA MARISA NUDDA